

8 del regol. per prevenire gli abbordi in mare, annesso alla Convenz. internaz. per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 31 maggio 1929 ⁽⁹¹⁶⁾, — *urto di navi* (Conv. internaz. di Bruxelles del 1910, art. 5), — *limiti alla responsabilità dell'armatore* (Conv. internaz. di Bruxelles del 25 agosto 1924, art. 1, n. 1, art. 7, articolo addizionale), — *polizza di carico* (Conv. int. di Bruxelles del 25 agosto 1924, art. 4, n. 2, lett. a), — *privilegi* (Conv. int. di Bruxelles del 10 aprile 1926, art. 2, n. 1, art. 3), — *rapporti di lavoro* (Conv. di Ginevra sul contratto d'arruolamento del 24 giugno 1926, art. 2, lett. b; Conv. di Ginevra del 23 giugno 1926 sul rimpatrio della gente di mare, art. 2, lett. b) ⁽⁹¹⁷⁾. Osserviamo solo che esistono altre parti, non meno essenziali, dell'istituto del pilotaggio, le quali, pur non essendo rimaste fuori del dominio dei trattati, lungi dall'assumere perciò una struttura uniforme, hanno, per contro, accentuato i loro caratteri differenziali.

Ed, invero, benchè i trattati interstatuali d'amicizia e di navigazione, sia bilaterali che plurilaterali, siano, per quanto riguarda diritti e tasse di pilotaggio, fondamentalmente ispirati ai principî della parità di trattamento e della reciprocità ⁽⁹¹⁸⁾, in

(916) Cfr. GIANNINI, *Le convenzioni internaz. di dir. mar.*, Milano, 1930, pag. 151; F. BERLINGIERI, *La sicurezza della navigazione e la difesa delle persone contro i rischi di mare nelle convenz. internaz. e nella legislazione italiana*, in *Dir. Mar.*, 1931, p. 117.

(917) Cfr. F. BERLINGIERI, *Il regolamento del lavoro e delle controversie collettive della gente di mare*, in *Dir. Mar.*, 1930, p. 37 e segg.

(918) Tali: Conv. di Ginevra del 1923 sullo statuto dei porti marittimi, art. 2 e 4; tratt. di comm. e navig. firmato a Vienna il 16 nov. 1923 fra il Regno Serbo-Croato-Sloveno ed il Giappone, art. 13; tratt. di comm. e nav. firmato a Madrid il 31 ott. 1922 fra la Spagna e l'Inghilterra, art. 17; tratt. di comm. e nav. firm. ad Helsingfors il 14 dic. 1923 fra la Finlandia e l'Inghilterra, art. 15; tratt. di comm. e nav. firm. a Roma il 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria (art. 26 R. decr. legge 28 giugno 1923, n. 1389, *Gazz. Uff.* n. 157); conv. comm. firm. a Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, il Giappone, la Grecia, la Romania, lo Stato serbo-croato-sloveno da una parte, e la Turchia dall'altra, sez. II, art. 10 (legge 15 luglio 1926, n. 1588, *G. U.* n. 259); tratt. di comm. e nav. italo-albanese del 20 genn. 1924, art. 16 (R. D. legge 5 ott. 1925, n. 1856, *G. U.* n. 259); tratt. di comm. e nav. italo-finlandese del 22 ott. 1924, art. 25 (R. D. legge 30 dic. 1924, n. 2176, *G. U.* n. 10); tratt. di comm. e nav. italo-russo firm. a Roma il 7 febr. 1924, art. 21, 29 (Legge 31 genn. 1926, n. 1119);